

## **Omissis**

### **Fatto**

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5077/2 004 rigettava l'appello proposto da B.M. nei confronti della sentenza del Giudice di Pace di Roma, n. 18865/2001, con cui l'Assicurazioni Generali ed A.P. venivano condannati in solido al risarcimento del danno biologico nei confronti dell'attrice. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice. Resiste con controricorso la s.p.a. Generali Assicurazioni. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

### **Diritto**

1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per illeggibilità della sottoscrizione della procura. Come hanno statuito le S.U. di questa Corte, l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (Cass. 07/03/2005, n. 4810). Nella fattispecie trattasi di due firme e nell'epigrafe del ricorso si da atto che la resistente stava in giudizio tramite i suoi legali rappresentanti ing. D.V.A. e R.G., 2. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2056, 2057, 2043 c.c., la mancata applicazione della L. n. 57 del 2001, art. 5, comma 2, ed il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza, per avere liquidato il danno biologico, pari a 7,5 punti di invalidità in L. 8 milioni, senza applicare la normativa di cui alla L. n. 57 del 2001, art. 5, nonché le somme previste dalle tabelle applicate presso il tribunale di Roma. 3. Il motivo è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile. Anzitutto va osservato che, come espressamente statuito dalla L. n. 57 del 2001, art. 5, comma 2, la normativa ivi prevista, che disciplina il risarcimento del danno biologico in conseguenza di sinistro stradale, non si applica qualora quest'ultimo sia occorso anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa. Ne consegue che nella fattispecie, essendosi verificato l'incidente nel 1999, la suddetta disciplina non è applicabile. Quanto alla mancata applicazione dei valori tabellari, va osservato che il Giudice di appello ha ritenuto che l'assicuratrice ha corrisposto all'attrice, oltre alle somme stabilite per sorte interessi e spese legali nella sentenza di primo grado, l'ulteriore risarcimento di L. 11.556.000, di gran lunga superiore alla differenza (L. 6.090.000) tra la cifra liquidata in sentenza e quella risultante dalle tabelle, senza che risultasse provato che tale liquidazione atteneva al danno morale. Avverso questa ratio decidendo la ricorrente non ha proposto un motivo di censura, specifico e non generico. 4. Il ricorso va pertanto rigettato. Esistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio di cassazione.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 375 c.p.c., comma 2. Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 1 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2007